



**LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA**

AI SENSI DEL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 39

“Ogni persona ha il diritto di praticare lo sport senza discriminazioni e nel rispetto della propria salute, sicurezza e dignità.”

(IOC Framework on fairness, inclusion and non-discrimination on the basis of gender identity and sex variations, 2021)

Indice

Glossario	4
Introduzione	6
Il principio della non discriminazione nel mondo sportivo prima del Decreto	7
<i>Capitolo 1: Disposizioni generali ai sensi del D.lgs. 39/2021 e dei Principi Fondamentali per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Abuso, Violenza e Discriminazione</i>	9
1. Finalità e Destinatari	9
2. Obblighi e Rapporti con il Modello 231	12
3. Modello di Organizzazione e Controllo ex D.lgs. 39/2021, concetti e contenuti minimi	13
4. Il ruolo di tecnici, allenatori e dirigenti sportivi nella prevenzione delle discriminazioni	22
5. Responsabilità per mancata adozione del Modello e del Codice di Condotta	22
<i>Capitolo 2: Codice di Condotta</i>	23
1. Finalità e contenuti minimi	23
<i>Capitolo 3: Segnalazioni</i>	26
1. Doveri di segnalazione	26
2. Tutela del segnalante e segnalazione	26
<i>Capitolo 4: Sistema Sanzionatorio</i>	27
1. Sistema disciplinare	27
2. Disposizioni processuali	27

Glossario

Associazione o Società sportiva	Il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva.
Codice di Condotta	Codice di Condotta ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 39/2021.
Codice delle Pari opportunità	Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)	L'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale.
Destinatari	Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, nonché gli Enti aggregati.
Discriminazione	Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 198/2006, sono considerate come discriminazioni le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono altresì considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono altresì considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esserservi sottomessi.
Enti aggregati	Oltre alla Lega Italiana Tennis e all'International Lawn Tennis Club, possono essere aggregati alla FITP gli enti che, pur praticando attività di tennis, di beach tennis, di padel o di tennis in carrozzina, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.
Federazione sportiva nazionale	L'Organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini.
Linee Guida	Le presenti Linee Guida per la costruzione dei “Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva” e dei “Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione”.
Segnalazione	Ai sensi del D.lgs. 24/2023, la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
Modello	Modelli organizzativi e di controllo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 39/2021.
Regolamento per la tutela dei minori e per	Il Regolamento adottato dalla FITP in data 31/08/2023, in linea

<p>la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale (di seguito “Regolamento contro la violenza di genere nello sport” o “Regolamento”)</p>	<p>con gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico, della International Tennis Federation (ITF), della Tennis Europe (TE) e della International Padel Federation (FIP), volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi del diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità.</p>
--	--

Introduzione

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (di qui in avanti, “Decreto”), recante la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, altresì noto come “Riforma dello Sport”, è stato adottato in attuazione dell’articolo 8 della L. 8 agosto 2019, n. 86. Lo scopo di tale intervento normativo consiste nella disciplina di strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d’età, anche in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2023, n. 36 e alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Al fine di dare concretezza a tali principi, il Decreto prescrive per le Società e le Associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, di adottare appositi Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Ebbene, il Legislatore, al fine di supportare i Destinatari nell’attuazione di tali adempimenti, ha previsto che tutte le Federazioni, entro i termini di legge, redigano apposite Linee Guida per la predisposizione dei suddetti Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di Condotta.

La Giunta Nazionale del CONI con la delibera n.255 del 25 luglio 2023, oltre a recepire quanto stabilito dal Decreto, ha istituito l’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding* e posto in essere il Modello di Regolamento per la prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati.

L’osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding* ha, inoltre, emanato i Principi Fondamentali per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Abuso, Violenza e Discriminazione (di qui in avanti “Principi Fondamentali”) riportanti disposizioni in materia alle quali devono uniformarsi le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, nonché le associazioni e le società sportive a questi affiliate e i loro tesserati.

Nei Principi Fondamentali vengono, descritti i Diritti fondamentali dei tesserati quali quelli di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Viene inoltre stabilito che il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i Diritti fondamentali dei tesserati.

Le Linee Guida tengono conto delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate, sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Abuso, Violenza e Discriminazione, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

Le Linee Guida prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul *web* e attraverso messaggi, e-mail, *social network*, *blog*, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Il principio della non discriminazione nel mondo sportivo prima del Decreto

I valori sanciti dal Decreto non rappresentano una novità nel panorama sportivo internazionale. I principi ad essi collegati trovavano già espressione nei framework internazionali in tema di non discriminazione, tra cui giova menzionare il documento del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) intitolato “*IOC Framework on fairness, inclusion and non-discrimination on the basis of gender identity and sex variations*” (Framework CIO sull'equità, l'inclusione e la non discriminazione basata sull'identità di genere e sui cambiamenti di sesso).

La finalità del suddetto documento è quella di offrire agli organismi sportivi un approccio, guidato da principi ben definiti, per promuovere un ambiente sicuro e accogliente per tutti, in ossequio ai principi stabiliti dalla Carta Olimpica e in considerazione di aspetti etici, sociali, culturali e legali che possono essere rilevanti nel contesto dei singoli organismi. In altre parole, trattasi di un elenco di buone pratiche da rispettare per rendere lo sport sempre più accessibile alle persone che lo praticano a tutti i livelli, dai dilettanti ai professionisti.

Capitolo 1: Disposizioni generali ai sensi del D.lgs. 39/2021 e dei Principi Fondamentali per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Abuso, Violenza e Discriminazione

1. Finalità e Destinatari

Come citato in premessa, il Decreto ed i Principi Fondamentali dettano norme in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista nel Codice delle Pari Opportunità e nell'art. 3 della Costituzione, o per ragioni di convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o identità di genere.

L'intento è prevedere l'obbligo di adottare delle disposizioni per prevenire il verificarsi di condizioni di discriminazione e di violenza di genere, a carico delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e delle Società sportive professionistiche. Per quanto di interesse ai fini delle presenti Linee Guida, tali disposizioni prevedono l'obbligo di adottare un Modello di Organizzazione e Controllo e un Codice di Condotta.

Le presenti Linee Guida perseguono, quindi, i seguenti obiettivi:

- a) la promozione dei Diritti fondamentali dei tesserati;
- b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) l'individuazione e l'attuazione da parte dei Destinatari di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni dell'Ufficio della Tutela, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g) la partecipazione dei Destinatari e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla Federazione nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;

- h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* delle rispettive Affiliate.

Con i termini “abusi”, “violenze” e “discriminazioni” ci si riferisce a:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

Si intende:

- a) “abuso psicologico” qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) “abuso fisico” qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) “molestia sessuale” qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o

- disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) "abuso sessuale" qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
 - e) "negligenza" il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
 - f) "incuria" la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
 - g) "abuso di matrice religiosa" l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
 - h) "bullismo, cyberbullismo" qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance*

sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

- i) “comportamenti discriminatori” qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Al fine di garantire la maggiore tutela possibile rispetto ai temi sanciti dal Decreto e dai Principi Fondamentali, si ravvisa la necessità di estendere le disposizioni di questi ultimi a tutti gli Enti aggregati, in quanto soggetti coinvolti nell'ambito sportivo e quindi con un ruolo attivo nel contrasto e nella prevenzione di discriminazioni e violenze.

2. Obblighi e Rapporti con il Modello 231

La FITP emana le presenti Linee Guida federali per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Entro dodici mesi dalla comunicazione delle presenti Linee Guida federali, le Associazioni e le Società sportive affiliate devono predisporre e adottare Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché Codici di Condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni dell'Ufficio della Tutela.

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, lo integrano con i contenuti previsti per i Modelli organizzativi e di controllo e i Codici di Condotta di cui al comma precedente.

In ogni caso, tutti i Modelli organizzativi e i Codici di Condotta dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'Affiliata nonché affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4.

Sulla homepage dell’Affiliata dovrà essere data anche notizia relativa alla loro adozione e dei successivi aggiornamenti.

Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l’Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l’applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione all’Ufficio per la Tutela.

3. Modello di Organizzazione e Controllo ex D.lgs. 39/2021, concetti e contenuti minimi

Come sopra anticipato, tutte le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche dotate di un Modello 231 potranno integrare lo stesso con le disposizioni del Decreto e dei Principi Fondamentali. Al contrario, le altre realtà che non abbiano già adottato un proprio Modello 231, dovranno provvedere, entro i termini stabiliti, all’adozione di uno specifico Modello di Organizzazione e Controllo (di qui in seguito “Modello”) secondo le indicazioni del Decreto e dei Principi Fondamentali.

Il Modello dovrà contenere attività di controllo a tutela della condizione e della posizione dei minori nel mondo sportivo, nonché atte a prevenire qualsiasi forma di molestia, di violenza di genere e di discriminazione nelle forme declinate nel Codice delle Pari Opportunità, nell’art. 3 della Costituzione e nei Principi Fondamentali, o per ragioni di convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o identità di genere.

Inoltre, il Modello dovrà prevedere un rimando al sistema sanzionatorio adottato nel Regolamento della FITP, applicabile nei confronti dei tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione o che siano stati condannati in via definitiva per la commissione di reati a sfondo sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione. Per maggiori dettagli sul punto, si rinvia espressamente al Capitolo 4 del presente documento.

In particolare, i Destinatari, al fine di predisporre ed attuare un Modello conforme al Decreto, dovranno riportare all’interno dello stesso Modello i seguenti punti cardine: (i) descrizione della specifica realtà dell’Ente e del contesto sportivo di riferimento; (ii) declinazione dei principi di

comportamento; (iii) modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni; (iv) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni; (v) obblighi informativi in materia, prevedendo:

- a) misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i Principi Fondamentali e le presenti Linee Guida, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
- b) misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni, nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
- c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
- d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
- e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
- f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
- g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, all'Ufficio per la Tutela nonché all'Ufficio del Procuratore federale;
- h) misure idonee a garantire il coordinamento con l'Ufficio per la Tutela nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
- i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dal Destinatario, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine di risolvere le criticità riscontrate.

I Modelli dovranno stabilire altresì le funzioni, la responsabilità, nonché i requisiti e le procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e ne garantiscono

la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I Modelli dovranno prevedere che il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni abbia il compito di: i) prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi; ii) rendere noto il Modello e il Codice di Condotta, sia tramite la pubblicazione degli stessi nella homepage del sito internet, sia affiggendo il Modello e il Codice di Condotta presso la sede; iii) diffondere il Regolamento e il materiale correlato, ad esempio tramite affissione nella specifica bacheca, e metterli a disposizione in ogni sede di svolgimento delle attività sportive (es: luogo di gara, luogo di allenamento). I Modelli dovranno, inoltre, garantire l'accesso di tale Responsabile nonché dell'Ufficio per la Tutela alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Con riferimento alle modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, i Modelli devono prevedere adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché, più in generale, adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, riportando:

- a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
- b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
- c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'Affiliata;
- d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;

- e) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- f) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e l'Ufficio per la Tutela;
- g) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati;
- h) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla Federazione in materia di *safeguarding*;
- i) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla Federazione;
- j) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
 - ii. viaggi, trasferte e pernotti;
 - iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

Con riferimento ai protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, i Modelli dovranno prevedere:

- a) adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endoassociativo, da adottare in caso

- di presunti comportamenti lesivi;
- b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al Modello stesso;
 - c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
 - d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
 - e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;
 - f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni, ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento della Federazione.

Con riferimento alle adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, i Modelli dovranno prevedere:

- a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede del Destinatario e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del Modello, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del Modello e dei relativi aggiornamenti presso la sede del Destinatario e sulla rispettiva *homepage*;

- c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del Modello dei relativi aggiornamenti al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e all'Ufficio per la Tutela;
- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del Modello, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, all'Ufficio per la Tutela nonché all'Ufficio del Procuratore federale;
- f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalla Federazione e dal Destinatario.

Oltre quanto sopra previsto, i Modelli dovranno comunque prevedere adeguati strumenti:

- a) di tutela dei Diritti fondamentali dei tesserati e di attuazione degli obiettivi perseguiti dalle presenti Linee Guida;
- b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
- c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche del Destinatario e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

In relazione ai Codici di Condotta, i Modelli dovranno prevedere i seguenti doveri e obblighi a carico dei tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I Modelli dovranno prevedere, altresì, i seguenti doveri ed obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;

- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I Modelli dovranno prevedere, infine, i seguenti doveri ed obblighi a carico degli atleti:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Infine, i Modelli dovranno prevedere ogni altra iniziativa, misura o procedura che i Destinatario ritengano necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n.36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n.39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dalla Federazione in materia, nonché, più in generale necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche del Destinatario e dei relativi tesserati.

4. Il ruolo di tecnici, allenatori e dirigenti sportivi nella prevenzione delle discriminazioni

Consapevoli che al mondo dello sport accede un grandissimo numero di giovani atleti e atlete costantemente in contatto con i propri allenatori e tecnici, si ritiene che questi ultimi debbano rivestire un ruolo determinante nella messa in atto di azioni specifiche per assicurare la fruizione dell'attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e che garantisca la tutela degli appartenenti a tale contesto.

Allenatori, tecnici e i dirigenti sportivi ricoprono un ruolo fondamentale nella diffusione e nel monitoraggio del rispetto del Modello e del Codice di Condotta, nonché di tutte le politiche e procedure in materia. Il loro ruolo risulta fondamentale anche nella prevenzione e nel contrasto agli stereotipi di genere, i quali possono sfociare in episodi di discriminazione, mediante la promozione di valori come il dialogo, il rispetto, la tolleranza e la condivisione della necessità di evitare comportamenti discriminatori, evitando di minimizzare o giustificare l'avvenimento di tali episodi, nonché facilitando e non ostacolando l'accesso di chiunque al mondo dello sport.

Vista la rilevanza di tali soggetti, si raccomanda, nell'ambito del Modello, di prevedere una specifica formazione volta a fornire tutti gli elementi di conoscenza utili a garantire un ambiente privo di discriminazioni e violenze.

5. Responsabilità per mancata adozione del Modello e del Codice di Condotta

Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al precedente paragrafo 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalla FITP nel Regolamento contro la violenza di genere nello sport.

Capitolo 2: Codice di Condotta

1. Finalità e contenuti minimi

Il Codice di Condotta è il documento che ha lo scopo di stabilire gli standard di comportamento di tutti i membri dell'organizzazione. La sua finalità principale è promuovere un ambiente sicuro, inclusivo, rispettoso e collaborativo, in cui tutti i partecipanti possano sentirsi accolti e rispettati. Un buon Codice di Condotta può aiutare a prevenire comportamenti inappropriati, contrastare discriminazioni e conflitti, e fornire indicazioni per gestire eventuali violazioni.

I contenuti di un Codice di Condotta possono variare in base alle specifiche esigenze dell'organizzazione, di seguito sono elencati alcuni elementi comuni che dovrebbero essere presi in considerazione nella predisposizione del documento:

Introduzione e scopo: breve introduzione per spiegare lo scopo del Codice di Condotta, evidenziando l'importanza del rispetto, dell'inclusione e dell'aderenza agli standard etici e comportamentali stabiliti.

Valori fondamentali: definizione dei valori chiave, che devono essere rispettati da tutti i membri, con riferimento alla prevenzione della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione, così come declinate nel Codice delle Pari Opportunità e nell'art. 3 della Costituzione. Nel declinare i valori fondamentali di comportamento si potrà fare riferimento all'IOC Framework e al Codice di Comportamento Sportivo del CONI a cui gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti all'osservanza e nello specifico all'art. 6 di quest'ultimo, secondo cui i soggetti indicati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

Comportamenti attesi: chiara specifica dei comportamenti attesi da parte dei membri. Questi possono includere il rispetto reciproco, la cortesia, la collaborazione, l'empatia, l'integrità e la responsabilità.

Comportamenti inaccettabili: chiara indicazione dei comportamenti che sono considerati inaccettabili e che potrebbero comportare delle conseguenze. Questi possono includere discriminazioni, molestie, minacce, bullismo, linguaggio offensivo o qualsiasi altra forma di comportamento nocivo.

Procedura di segnalazione: istruzioni dettagliate su come segnalare violazioni del Codice di Condotta. Per maggiori dettagli sul punto, si rinvia espressamente al Capitolo 3 del presente documento.

Procedure di indagine e sanzioni: definizione delle procedure di indagine delle segnalazioni e le possibili sanzioni per chi viola il Codice di Condotta. Per maggiori dettagli sul punto, si rinvia

espressamente al Capitolo 4 del presente documento.

Aggiornamenti e revisioni: specifica indicazione che il Codice di Condotta sarà soggetto a revisione e che potrebbe essere aggiornato periodicamente per adattarsi alle esigenze e alle evoluzioni dell'organizzazione.

Accettazione del Codice di Condotta: richiesta a tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva di confermare la loro comprensione e accettazione del Codice di Condotta.

I Codici di Condotta in ogni caso devono stabilire obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

- a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- e) alla valorizzazione delle diversità;
- f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

I Codici di Condotta devono, inoltre, prevedere disposizioni:

- a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Nelle finalità predette e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i Codici di Condotta devono stabilire:

- a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassocieative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
- b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
- c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico dei Destinatari nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
- e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
- f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

Capitolo 3: Segnalazioni

1. Doveri di segnalazione

Come più volte indicato nel presente documento, i tesserati, i tecnici, gli istruttori, gli ufficiali di gara ed in generale tutti i soggetti coinvolti nell'ambito delle attività sportive che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive sono tenuti a darne immediata comunicazione. Al fine di favorire le segnalazioni, la FITP ha istituito il servizio di segnalazione sul proprio sito internet istituzionale, in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.

La specifica procedura di segnalazione è dettagliata all'interno del Regolamento adottato dalla FITP e individua come destinatari della stessa l'Ufficio del Procuratore Federale e l'Ufficio per la Tutela.

I Destinatari dovranno adeguarsi alla procedura di segnalazione sopra descritta e meglio indicata nel citato Regolamento.

2. Tutela del segnalante e segnalazione

Attraverso il processo sopra descritto, la FITP garantisce la riservatezza del segnalante, nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente). Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all'Ufficio del Procuratore Federale o ad altro Organo. Le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità dello stesso per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Capitolo 4: Sistema Sanzionatorio

1. Sistema disciplinare

Mediante il Decreto, il Legislatore ha introdotto l'obbligo di prevedere all'interno dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali un impianto sanzionatorio nei confronti dei tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione o che siano stati condannati in via definitiva per la commissione di reati a sfondo sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione. La FITP ha adottato, all'interno del proprio Regolamento, uno specifico iter di valutazione dell'illecito che potrà portare all'avvio di un procedimento disciplinare, che si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia. Gli esiti, se relativi a materie di competenza dell'Ufficio per la Tutela, sono trasmessi al medesimo.

Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui al precedente Capitolo 1, articolo 2, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Per ulteriori dettagli, si rimanda espressamente all'impianto sanzionatorio descritto dalla FITP nel proprio Regolamento.

2. Disposizioni processuali

Ai sensi del Decreto, la FITP può costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei propri tesserati.